

**REPUBBLICA ITALIANA****IN NOME DEL POPOLO ITALIANO****LA CORTE DEI CONTI****SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO**

composta dai seguenti magistrati:

Tammaro Maiello	Presidente
Quirino Lorelli	Consigliere, relatore
Giovanni Comite	Consigliere
Marco Fratini	Consigliere
Carola Corrado	Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio d'appello, in materia pensionistica, iscritto al n. **60239** del
registro di segreteria, proposto da

I.N.P.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in
Roma, Via Ciro il Grande 21, (C.F. 80078750587), rappresentato e
difeso, unitamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti:

Sergio Preden (posta elettronica certificata:
avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it);

Antonella Patteri (posta elettronica certificata:
avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it);

Giuseppina Giannico (posta elettronica certificata
avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it);

Sebastiano Caruso, (posta elettronica certificata

			avv.sebastaino.caruso@postacert.inps.gov.it) e	
	Lidia	Carcavallo	(posta elettronica certificata	
	avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it),	come da procura speciale e		
	presso gli stessi domiciliati in Roma, alla via Cesare Beccaria n. 29, negli			
	uffici dell'Avvocatura centrale dell'I.N.P.S.			
			- appellante	
		contro		
	xxx, nata a xxx, il xxx (Cod. fisc.			
	xxx) ed ivi residente in xxx,			
	rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Mosca, indirizzo di posta			
	elettronica certificata PEC: fabio.mosca@pec.avvocatiteramo.it			
			- appellata	
		avverso e per la riforma		
	della sentenza della Corte dei conti della Sezione Giurisdizionale per la			
	Regione Abruzzo n.98/2022, pubblicata il 22 luglio 2022 e notificata in			
	data 25 luglio 2022;			
	VISTO l'atto di appello;			
	VISTI gli atti e i documenti di causa;			
	UDITI nell'udienza del 12 giugno 2024, svolta con l'assistenza il			
	segretario, dr.ssa Paola Rinaldi, il relatore cons. Quirino Lorelli, e			
	l'avv.to Giannico Giuseppina nell'interesse dell'INPS e l'avv.to Pirocchi			
	Gabriele, su delega scritta dell'avv.to Mosca Fabio, nell'interesse di			
	xxx.			
		FATTO		
	1. Con ricorso in appello, depositato il 16/9/2022, l'I.N.P.S.,			
			2	

rappresentata e difesa dagli avv.ti S. Preden, A. Patteri, G. Giannico, S. Caruso e L. Carcavallo, impugna la sentenza della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Abruzzo, n.98/2022, pubblicata il 22 luglio 2022 e notificata in data 25 luglio 2022.

Il giudice di prime cure, nell'accogliere il ricorso presentato dalla sig.ra xxx, ha dichiarato irripetibili le somme di cui ai seguenti provvedimenti emessi:

- in data 25 gennaio 2017 (per € 411,50 percepiti a titolo di pensione nel 2014);
 - 17 novembre 2017 (per € 1.055,73 percepiti a titolo di pensione nel 2015);
 - 5 luglio 2018 (per € 1.055,73 percepiti a titolo di pensione nel 2016);
 - 8 luglio 2019 (per € 1.055,73 percepiti a titolo di pensione nel 2017);
- con diritto della ricorrente ad ottenere la restituzione di quanto già trattenute.

2. L'appellante INPS lamenta la violazione dell'art. 13 della legge n. 412/1991 in quanto la Sezione regionale avrebbe dichiarato l'irripetibilità di tutte le somme oggetto delle diverse note comunicate dall'INPS ritenendole tardive, mentre in disparte il primo indebito riguardante l'anno 2014, per redditi percepiti nel 2013, e richiesto nel gennaio 2017, tutte le altre richieste sarebbero da ritenersi tempestive.

Con riferimento alla richiesta del 17 novembre 2017, relativa ai redditi percepiti nel 2014, oggetto del CUD 2015, la verifica doveva essere effettuata, secondo l'appellante, entro il 31 dicembre 2016 — anno civile dalla comunicazione del CUD 2015 - e l'azione recuperatoria essere

intrapresa entro il 31 dicembre 2017, cosa che sarebbe esattamente avvenuta, essendo il provvedimento di richiesta di indebito del novembre 2017.

Medesime considerazioni varrebbero per il terzo dei provvedimenti oggi in contestazione, dove per i redditi denunciati con il CUD 2016 e relativi all'anno 2015, l'indebito sarebbe stato tempestivamente richiesto nel luglio 2018 e parimenti tempestiva sarebbe la richiesta avanzata nel luglio 2019 per redditi afferenti all'anno 2016 e dichiarati con il CUD 2017.

3. Con comparsa depositata il 10/5/2024 si è costituita in giudizio l'appellata, chiedendo di voler:

a) rigettare integralmente l'appello proposto dall'Istituto Previdenziale INPS;

b) condannare di parte appellante-ricorrente alle spese e competenze del giudizio, oltre IVA e CPA e rimborso spese generale 15%;

c) condannare l'INPS, in caso di totale soccombenza, ad una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96, comma 3 c.p.c. per i motivi esposti nella presente memoria difensiva;

d) confermare per tutto quanto il resto la sentenza impugnata, dandosi atto che le somme dichiarate irripetibili nella sentenza di primo grado sono state corrisposte alla parte appellata resistente dall'INPS Sede Provinciale di Teramo con la mensilità di aprile 2023, come da dichiarazione PEC inviata dall'Istituto Previdenziale del 10 marzo 2023.

In via subordinata l'appellata chiede di accertare se vi sia stata o meno acquiescenza tacita alla sentenza da parte appellante-ricorrente per le

motivazioni esposte nella memoria difensiva.

4. All'udienza del 12 giugno 2024, la causa è passata in decisione previa discussione della stessa a cura dei difensori delle parti.

DIRITTO

5. L'appello, per quanto di ragione, è infondato e va respinto.

È pacifico, come ricordato dallo stesso appellante che l'art.13 della Legge 30 dicembre 1991, n.412, prevede che l'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite (art.13, comma 1, ult. cpv.) e che l'INPS proceda annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza (art.13, comma 2).

Tale norma è applicabile anche alle pensioni a valere su gestioni pubbliche, come nel caso di specie, non diversamente dalle altre disposizioni individuate nella citata sentenza 4/2008/QM, in cui si dispone che *“L'INPS procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza.”*

Il comma 2 dell'art. 13, infatti, diversamente dal comma 1 dello stesso articolo - espressamente riferito esclusivamente alle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria (Sez. III App., sent. n. 82 del

2023), non risulta avere ambito di applicabilità limitato alla Gestione privata (Sez. III App., sent. n. 82 del 2023; Sez. II App., sent. n. 262 del 2022 e sent. n. 258 del 2022; Sez. App. Sicilia, sent. n. 142/A/2022). In tal senso, depone anche la circolare dell'I.N.P.S. n. 47 del 16 marzo 2018, che, al par. 4, espressamente afferma l'applicabilità della suddetta norma anche alla Gestione pubblica.

6. Secondo il giudice territoriale l'odierna appellata avrebbe regolarmente presentato le dichiarazioni dei redditi per tutte le annualità interessate dai recuperi, circostanza della quale l'INPS avrebbe espressamente dato atto, fondando lo stesso recupero di indebito sulle risultanze delle dichiarazioni dei redditi presentate.

Non essendo emerso alcun ulteriore e diverso elemento idoneo ad escludere la buona fede e l'affidamento della ricorrente, il recupero delle somme indebitamente corrisposte doveva essere effettuato esclusivamente entro il termine annuale, restando esclusa la possibilità di un'estensione temporale, in ragione della carenza dei relativi presupposti.

Alla scadenza di tale termine - secondo la sentenza appellata - la *"provvisorietà"* del trattamento pensionistico che giustifica la ripetizione dell'indebito nei confronti del soggetto in buona fede sarebbe venuta meno.

Secondo parte appellante in disparte il primo indebito riguardante l'anno 2014, per redditi percepiti nel 2013 e richiesto nel gennaio 2017, tutte le altre richieste sarebbero da ritenersi tempestive.

7. La sig.ra xxx è titolare di pensione di categoria SOCTPS (Pensioni

ai superstiti, liquidati a carico della Cassa dei trattamenti pensionistici dei dipendenti dello Stato (CTPS), per come risulta dalla deliberazione del Comitato di vigilanza per le prestazioni previdenziali dei dipendenti civili e militari dello Stato e loro superstiti, n.171/2019 del 13/11/2019, prodotta dalla stessa al fascicolo di primo grado.

Come appena ricordato l'appellante ammette la tardività nell'invio della comunicazione di avvio del procedimento relativamente ai redditi percepiti nell'anno 2013 e relativo indebito (cfr. pag.7 dell'appello), sicché sul punto viene a difettare una richiesta espressa di riforma della sentenza appellata.

Residuano i restanti anni per i quali è stata chiesta la ripetizione dell'indebito nei quali sarebbe stato verificato un maggior reddito dall'esame delle dichiarazioni fiscali relative agli anni di imposta 2014, 2015 e 2016, con conseguente avvio del procedimento di recupero.

Sulla questione per cui è causa, esattamente in termini, è recentemente intervenuta questa Sezione centrale di appello con la sentenza n.136/2024, depositata il 9/5/2024, dalla quale non è ragione di discostarsi.

La circostanza che la situazione reddituale possa essere conosciuta dall'INPS anche *aliunde*, quindi non con una comunicazione diretta del pensionato, trova riscontro nel mutato quadro normativo che riconnette alla tempestiva comunicazione dei dati all'Agenzia delle entrate, da un lato, valenza impeditiva dell'erogazione indebita delle somme e, dall'altro, esonerativa di responsabilità, in via di principio, quanto al formarsi dello stesso.

8. Invero, le norme disciplinanti non tanto l'onere (perché l'obbligo di comunicare resta fermo) ma il destinatario della comunicazione dei redditi incidenti sulle prestazioni ai superstiti devono potersi coordinare con le successive variazioni disciplinari, che hanno introdotto un regime di *“alternatività tra i sistemi di comunicazione”*, avente come destinataria l'Agenzia delle entrate.

Sicché, soltanto in assenza di una tempestiva comunicazione all'Agenzia delle entrate della dichiarazione di tutti i redditi (con il modello reddituale prescelto dal contribuente/pensionato Unico Persone fisiche o 730), l'obbligo discendente dagli artt. 86, co. 4 e 197, co. 7 del d.P.R. 1092/1973 è da assolvere nei confronti dell'Istituto previdenziale di riferimento, e l'eventuale omissione si traduce nella possibilità di poter ripetere le somme versate in più per via del contegno omissivo mantenuto.

A tal riguardo, si rammenta che l'art. 35, comma 8 del decreto legge n. 207/2008 stabilisce (sia per il regime A.G.O. sia per quelli esclusivi o sostitutivi di esso) che:

“Ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito, il reddito di riferimento è quello conseguito dal beneficiario e dal coniuge nell'anno solare precedente.

Per le prestazioni collegate al reddito rilevano i redditi conseguiti nello stesso anno per prestazioni per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al d.P.R. n.1388/1971 e s.m.i.”.

Nella sua originaria formulazione l'art. 35, non diversamente dagli obblighi di cui agli artt. 86 co. 4 e 197 co. 7 del d.P.R. n.1092/1973, prevedeva al comma 11 che:

“Per consentire agli enti previdenziali erogatori di rilevare annualmente i redditi, i soggetti percettori di prestazioni collegate al reddito sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali entro il 30 giugno di ciascun anno”; al comma 12 che

“Ai soggetti che omettono la presentazione della comunicazione dei dati reddituali nel termine previsto al co. 11, previo avviso da parte degli enti previdenziali e decorso inutilmente il termine di trenta giorni dal ricevimento dello stesso, viene sospesa l'erogazione della prestazione collegata al reddito a partire dal rateo del mese di ottobre”.

Successivamente, il decreto legge n. 78 del 1° luglio 2009, all'art. 15, co.1, come modificato dalla legge di conversione n.102 del 3 agosto 2009, ha previsto che

“A decorrere dal 1° gennaio 2010, al fine di semplificare le attività di verifica sulle situazioni reddituali di cui all'art. 13 della l. 412/1991, l'Amministrazione finanziaria e ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali e assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all'INPS e agli altri enti di previdenza e assistenza obbligatoria, in via telematica e in forma disaggregata per singola tipologia di redditi (...) le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in

Italia. A decorrere dalla medesima data, i commi 11, 12 e 13 dell'art. 35

(...) sono abrogati”.

9. Quindi l'art. 13, co. 6, lett. c) del D.L. 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ha introdotto all'art. 35, del D.L. n.207/2008, il comma 10 bis, secondo il quale: *“Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'art. 13 della l. 412/1991, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente co. 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme pagate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuta essere resa (...)”.*

Anche per la gestione pubblica (ex gestione INPDAP) l'onere di comunicazione dei redditi (di cui agli artt. 86 e 197 d.P.R. 1092/1973), nel caso di titolarità di prestazioni agli stessi collegate, dal 31 maggio 2010 (di entrata in vigore dell'art. 13, co. 6, lett. c) del d.l. n.78/2010) può essere assolto dal pensionato con il riporto degli stessi nella dichiarazione dei redditi annualmente inviata all'Agenzia delle entrate.

10. Di contro, nelle ipotesi in cui il pensionato non sia tenuto alla compilazione del modello reddituale perché detentore di redditi la cui rappresentazione ai fini previdenziali è diversa rispetto a quanto previsto dalla normativa fiscale, lo stesso è tenuto a comunicare formalmente all'Istituto previdenziale (oggi INPS-Gestione dipendenti pubblici) l'importo dei redditi incidenti sulla misura del trattamento ai superstiti in godimento.

Detta esegesi è confermata anche dalla Circolare INPS n. 195 del 30 novembre 2015, la quale ha chiarito che

“Tale norma [ossia l'art. 13, co.6, lett. c), del d.l. 78/2010, che ha aggiunto il co. 10 bis all'art. 35 del d.l. n. 207/2008] ha apportato una modifica sostanziale rispetto a quanto previsto dall'art. 13 della l. 412/1991. Viene posto espressamente in capo al titolare della prestazione collegata al reddito l'obbligo di dichiarare all'Istituto la propria situazione reddituale incidente sul diritto e sulla misura della prestazione medesima. Tale obbligo viene rispettato attraverso o la dichiarazione dei redditi (modello 730 o Unico) all'Amministrazione finanziaria, ovvero mediante la dichiarazione diretta all'Istituto con il c.d. modello RED”. Questo si è reso possibile proprio perché “un’elevata percentuale di soggetti assolve all’onere di dichiarare integralmente i dati relativi alla propria situazione reddituale attraverso il modello 730 o Unico, senza essere, quindi, tenuta a ulteriori adempimenti”; mentre numerosi altri pensionati dichiarano, invece, da molti anni, l'assenza di redditi diversi da quelli di pensione, ossia di quelle prestazioni conosciute dall'Istituto in quanto presenti nel Casellario centrale dei pensionati.

11. Conseguentemente, l'onere di dichiarazione all'Istituto della situazione reddituale rilevante sulle prestazioni previdenziali e assistenziali si assolve, in primo luogo, attraverso la presentazione del modello 730 o del modello Unico all'Amministrazione finanziaria, che, ove includa tutti i redditi propri e dei familiari – laddove rilevanti – incidenti sulle prestazioni ai superstiti collegate al reddito, esclude di rendere una ulteriore dichiarazione all'Ente previdenziale.

Resta fermo, invece, l'obbligo di informativa all'Istituto nei casi in cui il pensionato non sia tenuto alla compilazione del modello reddituale, come nelle ipotesi di tipologie reddituali, la cui rappresentazione ai fini previdenziali è diversa rispetto a quanto previsto dalla normativa fiscale (redditi diversi ad es. redditi da collaborazione coordinata e continuativa e assimilati, redditi derivanti da indennità di funzione e da gettoni di presenza, pensioni estere, redditi da lavoro autonomo anche occasionale, etc.).

12. È fuori contestazione tra le parti che la pensionata abbia annualmente assolto al proprio onere di presentazione della dichiarazione dei redditi, ma non è chiaro quando dette dichiarazioni siano state presentate, non risultando né dal ricorso di primo grado, né dall'appello e dalle memorie dell'INPS.

Non può quindi che farsi riferimento al termine ultimo di presentazione per ciascun anno in considerazione ai fini della individuazione del *dies a quo* annuale – calcolato sull'anno civile successivo - entro il quale l'Ente previdenziale doveva inviare il provvedimento di avvio del procedimento di ripetizione dell'indebito pensionistico.

L'art.2 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 ha stabilito che:

“1. Le persone fisiche e le società o le associazioni di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600, presentano la dichiarazione secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, per il tramite di una banca o di un ufficio della Poste italiane S.p.a. tra il 1° maggio ed il 30 giugno ovvero in via telematica entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta.”

13. Con riferimento però ad uno degli anni considerati dai provvedimenti di recupero per cui è causa sono intervenute alcune proroghe poiché per i redditi prodotti nell'anno 2014 e 2015, il termine ultimo per la presentazione del c.d. Modello Unico era fissata al 30/9, mentre per il 2016 il termine era stato prorogato al 31/10/2017.

Con l'invio all'Agenzia delle entrate del modello reddituale, contenente tutti i redditi del 2014, 2015 e 2016 – circostanza non contestata - parte appellata ha assolto al proprio obbligo informativo verso l'INPS, di cui occorre ora valutare gli effetti ai fini del recupero delle somme in più corrisposte, atteso che è incontestato tra le parti l'ontologica esistenza dell'indebito così come la correttezza del suo importo.

Secondo la Suprema Corte di Cassazione, in tema di ripetizione di indebito previdenziale per sopravvenuta mancanza del requisito reddituale, l'art. 13, comma 2, della l. n. 412 del 1991, nella parte in cui prevede che l'INPS provvede al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza entro l'anno successivo, si interpreta nel senso che entro tale termine l'Istituto deve formalizzare la richiesta di restituzione dell'importo ritenuto indebito - *"id. est."*: iniziare il procedimento

amministrativo di recupero portandolo a conoscenza del pensionato - e non già provvedere all'effettivo recupero dell'importo stesso (Cass. civ., Sez. Lav., 20 maggio 2021, n.13918).

La medesima Corte di Cassazione ha anche chiarito (Cass. civ., Sez. Lav., 23 novembre 2020, n.26601) che, tenendo conto che la norma «*non ha riguardo (solo) al momento della conoscibilità dei redditi maturati dal percettore di una data prestazione, ma ad un'attività di "verifica", ovverosia di controllo organizzato sul rapporto tra prestazioni ed entrate, con riferimento alla moltitudine di persone*», la locuzione "anno successivo" dev'essere interpretata con riguardo all'anno civile", inteso come periodo di tempo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre, e dunque «*nel senso che, nell'anno civile in cui si è avuta conoscibilità dei redditi, deve procedersi alla "verifica" ed entro l'anno civile successivo a quello destinato alla verifica deve procedersi, a pena di decadenza, al recupero*» delle somme eventualmente pagate in eccedenza (così, espressamente, Cass. n. 3802 del 2019, cui hanno dato continuità Cass. nn.31832 e 31949 del 2019, 17266 e 17269 del 2020).

14. La giurisprudenza di questa Corte dei conti (Corte dei conti, Sez.III, n.533/2023) ha precisato che, in materia di controlli automatizzati, i termini annuali sono due:

- il primo decorre dalla conoscenza dei dati, per le attività di vero e proprio controllo
- il secondo, decorrente dallo scadere del primo, per l'attività di recupero dell'indebito (Sez. I App, n. 156 del 2022 e n. 127 del 2023).

Pertanto, l'azione di recupero dell'ente deve intendersi articolata in due

distinte fasi successive:

- la prima, attinente all'acquisizione del dato reddituale e alla verifica del suo impatto sul diritto e sulla misura del trattamento;
- la seconda, attinente alla materiale revisione del pagamento che deve essere adeguato alle sopravvenute variazioni reddituali (Corte dei conti, Sez. I App., n. 183 del 2023).

Invero, acclarata la correttezza del procedimento seguito dall'Ente previdenziale nel determinare la misura della prestazione collegata al reddito, ove dallo stesso sono a residuare, come in ipotesi, importi non dovuti, in applicazione dei limiti di cumulabilità di cui alla tabella F allegata alla legge 335/1995, l'Istituto deve iniziare il procedimento amministrativo del loro recupero nei limiti temporali di cui all'art. 9, co. 2 della l. 428/985, e all'art. 5, co. 4, del d.P.R. 429/1986, disciplinanti la revisione delle liquidazioni disposte con procedure meccanizzate (come sono le prestazioni la cui misura è collegata al reddito).

Dette procedure, previste come detto all'art. 5, del d.P.R. n.429/1986, consistono in quelle:

“variazioni di carattere generale apportate, in esecuzione di disposizioni di legge o per istruzioni ministeriali, con o senza pagamento di arretrati, le cui (...) elaborazioni di aggiornamento degli archivi magnetici sono eseguite dal sistema informativo”.

Le stesse comportano, quindi, per l'Ente previdenziale un'articolata attività di accertamento e di verifica delle varie partite di quiescenza, da svolgere in termini puntuali ma estesa alla generalità dei trattamenti.

A tale stregua, le Sezioni riunite della Corte, con sentenza n. 4/2008/QM,

hanno statuito che *“in materia di recupero di ratei pensionistici indebitamente erogati per superamento del limite di reddito di cui all’art.1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335 – tabella F, va applicata, con ogni connessa conseguenza, la normativa di cui all’art. 9 della legge 7 agosto 1985, n. 428 e all’art. 5 del d.P.R. 8 luglio 1986, n. 429”*.

Di norma, l’amministrazione, nell’anno civile in cui si è avuta conoscibilità dei redditi (per i redditi prodotti nell’anno 2014, il 30/9/2015; per i redditi prodotti nell’anno 2015, il 30/9/2016; per i redditi del 2016, il 31/10/2017) deve procedere alla verifica degli stessi e alla revisione dei trattamenti, con espressa previsione di provvisorietà delle liquidazioni entro il predetto termine. Sicché nessun affidamento può essere riposto dal beneficiario, nel corso di detto arco temporale annuale, nella stabilizzazione e nella giustezza del trattamento percepito, *“né può al riguardo rilevare l’eventuale elemento soggettivo della buona fede, in quanto il recupero di eventuali indebiti maturati entro il termine annuale di che trattasi trova causa e legittimazione nella stessa ratio del dato normativo”* (SS.RR. 4/2008/QM). Pertanto, la sopraggiunta disponibilità dei dati reddituali costituisce per la pubblica amministrazione solo la condizione per l’avvio della giusta lavorazione della partita pensionistica, non comportando, di regola, l’immediata revisione della stessa e ciò in ragione di necessari tempi tecnici di lavorazione.

Di fatti, tra la *“percezione di una prestazione connessa al reddito e la verifica in merito al mantenersi dei redditi al di sotto della soglia che condiziona l’an e il quantum della prestazione medesima si manifesta*

una 'fisiologica sfasatura temporale' (Corte cost. 166/1996), data dai tempi tecnici affinché i dati disponibili all'Istituto siano immessi nei circuiti delle verifiche contabili" (Cass. n.3802/2019, SS.UU. n.1965/1995).

15. La Corte costituzionale (sentenza n.166/1996) ha ritenuto utilizzabile, quale criterio di orientamento generale (valido, quindi, anche nell'ipotesi a giudizio) per valutare la ragionevole durata dei *"tempi tecnici"* necessari, l'art. 13, 2° comma, della l. 412/1991, in base al quale *"L'INPS procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura e sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza"*.

Perciò, entro l'anno civile successivo a quello destinato alla verifica l'INPS deve procedere a *"formalizzare la richiesta di restituzione dell'importo ritenuto indebito e cioè deve iniziare il procedimento amministrativo di recupero portandolo a conoscenza del pensionato"* (Cass. n.13918/2021): in detti termini si esercita la discrezionalità legislativa finalizzata a contemperare le esigenze di certezza del beneficiario con le difficoltà insite nella complessità organizzativa del sistema pensionistico.

Come precisato dalla circolare 2/2001 del Ministero del Lavoro, mentre per anno civile si intende il periodo di 365 giorni compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre, per anno solare si intende il periodo di 365 giorni che decorre da un qualsiasi giorno dell'anno e termina il corrispondente giorno dell'anno successivo.

16. Dunque entro l'anno civile dalla data di conoscenza della dichiarazione reddituale l'INPS doveva operare la verifica e conseguentemente, entro lo spirare dell'anno civile successivo, doveva formalizzare la richiesta di restituzione dell'importo ritenuto indebito.

Nel proprio appello l'Istituto previdenziale rappresenta come per i redditi prodotti nel 2014 la nota INPS è stata inviata il 17 novembre 2017; per i redditi prodotti nel 2015 la nota INPS è stata inviata il 5 luglio 2018; per i redditi prodotti nel 2016 la nota INPS è stata inviata l'8 luglio 2019.

Dall'esame dei fascicoli delle parti, risulta a questo Collegio che:

con raccomandata a/r del 17 novembre 2017, ricevuta dalla pensionata in data 4/12/2017, l'INPS di Teramo inviava un secondo avviso relativo al recupero delle somme percepite sulla pensione ai superstiti n. 14178435 R per superamento dei limiti di cumulabilità dei redditi personali, per l'importo complessivo di € 1.055,73, in quanto i redditi pensionistici relativi al 2014 ammontavano ad € 32.340,00; per cui l'INPS operava n.9 trattenute mensili ciascuna di € 117,30 a partire dalla rata di gennaio 2018.

In questo caso la data di dichiarazione dei redditi per il 2014 era, come detto, il 30/9/2015, sicché l'accertamento andava concluso entro il 30/12/2015 ed il recupero entro il 30/12/2016.

Con raccomandata a/r del 5 luglio 2018, ricevuta dalla pensionata in data 20/07/2018, l'INPS di Teramo inviava un terzo avviso relativo al recupero delle somme percepite sulla pensione ai superstiti n.14178435 R per superamento dei limiti di cumulabilità dei redditi personali, per l'importo complessivo di € 1.055,73, in quanto i redditi pensionistici

relativi al 2015 ammontavano ad € 32.364,00. Per cui l'INPS operava n.10 trattenute mensili ciascuna di € 105,57 a partire dalla rata di agosto 2018.

In questo caso la data di dichiarazione dei redditi per il 2015 era il 30/9/2016, sicché l'accertamento andava concluso entro il 30/12/2016 ed il recupero entro il 30/12/2017.

Infine, con raccomandata a/r del 8 luglio 2019, ricevuta dalla pensionata in data 21/8/2019, l'INPS di Teramo inviava un quarto avviso relativo al recupero delle somme percepite sulla pensione ai superstiti n.14178435 R per superamento dei limiti di cumulabilità dei redditi personali, per l'importo complessivo di € 1.055,73, in quanto i redditi pensionistici relativi al 2016 ammontavano ad € 32.364,00. Per cui l'INPS operava n. 10 trattenute mensili ciascuna di € 105,57 a partire dalla rata di settembre 2019.

In questo caso la data di dichiarazione dei redditi per il 2016 era, come detto, il 31/10/2017, sicché l'accertamento andava concluso entro il 30/12/2017 ed il recupero entro il 30/12/2018.

17. In conclusione i tre provvedimenti di recupero dell'INPS così indicati appaiono intempestivi ed il Giudice di primo grado ha correttamente applicato i surriferiti pacifici principi in materia di computo dei termini, ritenendo irripetibili le somme corrisposte a parte appellata.

18. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in favore di parte appellata.

P. Q. M.

la Corte dei conti, Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d'Appello,

definitivamente pronunciando,

RIGETTA L'APPELLO

e conferma la sentenza della Corte dei conti della Sezione Giurisdizionale per la Regione Abruzzo n.98/2022, pubblicata il 22 luglio 2022 e notificata in data 25 luglio 2022.

Liquida le spese di lite in favore di parte appellata in € 1.146,00, oltre spese generali 15%, IVA e CPA da porre a carico dell'INPS.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 giugno 2024.

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Quirino Lorelli

Tammaro Maiello

f.to digitalmente

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria 08.07.2024

Il Dirigente

f.to digitalmente

DECRETO

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, dispone che a cura della Segreteria sia apposta l'annotazione di cui al comma 1 di detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti presenti.

Il Presidente

Tammaro Maiello

[illegible]

Depositato in Segreteria il	08.07.2024
-----------------------------	------------

	Il Dirigente
--	--------------

	f.to digitalmente
--	-------------------

	In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell'articolo 52 del
	Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione omettere
	le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

	Il Dirigente
--	--------------

	f.to digitalmente
--	-------------------